

Bari, 16/03/2016

Spett. le Laboratori e Studi di progettazione
A.R.CHI.MEDE S.R.L.
Viale della Repubblica 71/C-D-E cap 70125
Bari (BA)
PEC: ARCHIMEDE.ECOLOGY@PEC.IT

p.c. Direzione Provinciale di Foggia

Prot. 2016/ 11289

Oggetto: Contratto per il servizio di monitoraggio ambientale dell'immobile sede della Direzione Provinciale di Foggia dell'Agenzia delle Entrate. Codice CIG Z48188B815.

Nell'ambito dell'indagine di mercato finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto, codesta Società ha presentato l'offerta con il prezzo più basso, ritenuto congruo dall'Agenzia.

Con la presente lettera l'**Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia** (di seguito denominata "Agenzia"), sede legale in Roma via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, Ufficio competente: Direzione Regionale della Puglia, via G. Amendola 201/7, 70126 Bari, tel. 0805490063, posta-fax 0650763136, e-mail dr.puglia.rm@agenziaentrate.it, comunica l'accettazione dell'offerta formulata, e dispone l'affidamento del servizio a codesta Società **Laboratori e Studi di progettazione A.R.CHI.MEDE S.R.L.** Viale della Repubblica 71/C-D-E cap 70125 Bari (BA), Tel: 0805428707 - CF e P.IVA: 04758350724.

Copia della presente dovrà essere restituita sottoscritta dal legale rappresentante di codesta Società (o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione di contratti), unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le condizioni contrattuali sono riportate di seguito.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il contratto ha ad oggetto n. 8 campionamenti con relative analisi delle fibre di lana di vetro aerodisperse. La determinazione sarà eseguita con metodo MOCF come da Suppl. Ord. G.U. n. 288 del 10 dicembre 1994, con rilascio di Certificato di Analisi e relativo giudizio di pericolosità.

Art. 2 – Modalità organizzative del servizio

Gli ambienti da monitorare e le date nelle quali effettuare i campionamenti saranno concordati con il Direttore Provinciale di Foggia, dott.ssa Angela Capotorto, tel. 0881586116.

I risultati dovranno essere consegnati entro 5 giorni lavorativi dall'effettuazione dei prelievi.

Art. 3 - Corrispettivo

Le parti concordano, in conformità all'offerta economica presentata dalla Società, un corrispettivo complessivo **di € 570,00+iva**. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono stimati pari ad euro zero.

Art. 4 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico della ditta appaltatrice:

- le spese per la manodopera, inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- le spese per le attrezzature e per tutto quanto necessario per espletare l'attività di vigilanza;
- le eventuali spese contrattuali.

Art 5 - Adempimenti in materia di sicurezza

L'Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

In particolare, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 81/08, premesso che l'Agenzia, ha già verificato direttamente, con le modalità previste dall'art. 43 del D. Lgs 445/2000, che l'Appaltatore è iscritto al Registro delle Imprese;

L'Appaltatore si impegna a:

- Cooperare con il Datore di lavoro della sede destinataria delle prestazioni, tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinarsi, con il Datore di lavoro, tramite il RSPP, in merito agli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- Partecipare alla riunione di coordinamento che il Datore di lavoro, tramite il RSPP, dovesse convocare, qualora lo ritenga opportuno, per garantire il corretto espletamento dell'attività di cui sopra;
- Effettuare, congiuntamente al Datore di lavoro, tramite il RSPP, appositi sopralluoghi finalizzati individuazione di eventuali rischi specifici sopravvenuti ed all'adozione ulteriori misure di prevenzione e protezione.

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, ed in particolare in considerazione della circostanza che le prestazioni non saranno effettuate all'interno della sede dell'Ufficio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, si ritiene che non sia necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze). Resta inteso che tale adempimento sarà tempestivamente eseguito, qualora ne dovesse emergere la necessità in fase di esecuzione del contratto..

Art. 6 - Obbligo di riservatezza

L'appaltatore dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo di tutti i dipendenti di osservare il più scrupoloso segreto su quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

Art 7 - Penali

In caso di ritardo nella consegna dei risultati, si applicherà una penale di € 10,00.

In ogni caso in cui si applica la penale, si conviene espressamente la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 c.c., nonché la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile.

L'importo complessivo massimo applicabile a titolo di penale è pari al 10% del valore contrattuale, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo "Risoluzione".

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell' Art 3 della legge citata, la Società ha comunicato gli estremi del/i conto/i dedicato/i e dei **soggetti abilitati** ad eseguire movimentazioni sul/sui predetto/i conto/i.

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.

La Società si impegna infine ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il **Codice Identificativo Gara (CIG)** è il seguente: Z48188B815.

Art. 9 - Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al presente affidamento ed il codice CIG, dovrà essere **intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001.**

La fattura dovrà essere emessa e trasmessa **esclusivamente in forma elettronica** secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013.

Al fine di consentire il corretto recapito della fattura, la medesima dovrà contenere l'indicazione del codice **"E4P4FD"** (corrispondente alla Direzione Regionale della Puglia, struttura competente a liquidare la fattura) in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato **"Codice Destinatario"**.

L'Agenzia, sulla base della consuntivazione delle prestazioni effettivamente eseguite, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricezione della fattura emessa dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di Credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato comunicato dalla Società stessa in conformità alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione alla prestazione o alla fattura, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali, le parti concordemente stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

L'Agenzia, in conformità all'art. 25 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 c, non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.

Art. 10 - Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni

L'esecuzione delle attività stabilite nel presente contratto deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte.

Assume il ruolo di "Direttore dell'esecuzione" del presente contratto, ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, il Direttore Provinciale dott.ssa Angela Capotorto.

la quale provvederà, anche con l'ausilio dei propri collaboratori, a:

- ⇒ fornire indicazioni sull'esatto adempimento delle prestazioni;
- ⇒ verificare la conformità tra le prestazioni contrattuali e quelle eseguite.
- ⇒ redigere, una "Attestazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni".

Art. 11 - Subappalto

A norma dell'art 1656 del codice civile, tenuto conto della peculiarità delle prestazioni richieste, non è ammesso il subappalto.

Art. 12 – Risoluzione

L'Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora accerti l'incapacità della Società di svolgere il servizio o una evidente negligenza nell'eseguirlo.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto anche se è stato iniziato l'espletamento del servizio. In tal caso spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte del servizio fino ad allora svolto.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata oppure mediante PEC, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento, giurisdizionale o in via di autotutela, del provvedimento di selezione del fornitore;
- applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore contrattuale.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Art. 13 - Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo che, ove nel corso di durata del presente contratto fossero emanati provvedimenti di cui al precedente

primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 - Foro competente


Per eventuali controversie inerenti il presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art. 15 - Oneri fiscali

La Società appaltatrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di attività di impresa e che si tratta di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Il presente atto, pertanto, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 634 e s.m.i., sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

rb

**Il Capo Settore
Gennaro Delli Santi**



Il/la sottoscritto/a _____,

in qualità di _____, della Società

accetta la presente proposta contrattuale

(firma per accettazione)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il/la sottoscritto/a _____,

in qualità di _____, della Società _____,
dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli:
Art. 4 - Oneri a carico dell'appaltatore; Art 5 - Adempimenti in materia di sicurezza; Art. 6 -
Obbligo di riservatezza; Art 7 - Penali; Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 9 -
Modalità di fatturazione e pagamento; Art. 10 - Verifica della regolare esecuzione delle
prestazioni; Art. 11 - Subappalto; Art. 12 - Risoluzione; Art. 13 - Disposizioni antimafia; Art.
14 - Foro competente

(firma per accettazione)